

COMUNE DI CORINALDO
(Provincia di Ancona)
COD.42015

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 del 30-03-22

L'anno duemilaventidue, il giorno trenta del mese di marzo alle ore 21:00, presso la sala consiliare, con le formalità dovute dalla legge comunale e provinciale, si é riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in Prima convocazione.

=====

**Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2022**

=====

PRINCIPI MATTEO	P	BRUNI FRANCESCO	P
FABRI GIORGIA	A	ORCIARI SIMONE	P
ANIBALDI-RANCO GIACOMO	P	GALEOTTI LUCIANO	P
SILVI RICCARDO	P	PIERMATTEI RICCARDO	P
PORFIRI ROSANNA	P	COLOMBARONI TAMARA	A
GIRALDI LUCIA	P	BURATTI PATRIZIO	P
GALLI DANIELE	A		

=====

Assegnati n. 13
In carica n. 13

Presenti n. 10
Assenti n. 3

- Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Signor PRINCIPI MATTEO in qualità di SINDACO
 - Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4 del D.L.gvo 18.8.2000 n. 267) il Segretario comunale dott. Morganti Stefano.
 - La seduta é Pubblica
 - Nominati scrutatori i Signori:

BRUNI FRANCESCO
ORCIARI SIMONE
BURATTI PATRIZIO

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgvo 18/08/2000, n.267;

Visti gli allegati pareri espressi sulla presente deliberazione dai competenti responsabili di servizio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di stabilità 2020), con la quale è stato stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (iuc) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (tari), e l'imposta municipale propria (imu) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1 commi da 739 a 783 della medesima legge 27 dicembre 2019, n. 160 "bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" (pubblicata in gu serie generale n.304 del 30-12-2019 - suppl. ordinario n. 45) ;

ATTESO pertanto che con l'abolizione della "iuc" viene di fatto abolita la componente "tasi" (tributo per i servizi indivisibili) con conseguente unificazione imu-tasi nella imposta municipale propria (imu) per la quale viene disposta una nuova disciplina;

VISTA la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Stabilità 2022) "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" con la quale è stato tra l'altro stabilito in materia IMU :

(soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia)

Art.1 comma 743: "Limitatamente all'anno 2022, la misura dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ridotta al 37,5 per cento....."

(fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita)

CONSIDERATO inoltre che dal 1° gennaio 2022 decorre l'esenzione IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, già previsto dalla legge n.160/2019 (art.1 comma 751) ;

(nucleo familiare con dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi)

VISTO l'articolo 1, comma 741 lettera b), della legge n. 160 del 2019 :

741. Ai fini dell'imposta valgono le seguenti definizioni e disposizioni:

b) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

VISTO il D.M. 20 luglio 2021 con il quale sono state definite le **Specifiche tecniche per invio telematico delibere a partire dall'anno 2022**, in particolare :

- Articolo 1 "Specifiche tecniche per l'invio delle delibere"

1. Al fine di consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, l'invio telematico tramite il Portale del federalismo fiscale (di seguito "Portale") delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ai sensi del comma 15

dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve avvenire utilizzando il formato elettronico che rispetta le specifiche tecniche di cui all'Allegato A, che fa parte integrante del presente decreto.

2. Gli eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche di cui all'Allegato A saranno pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze www.finanze.gov.it (di seguito "sito internet"). Con le medesime modalità sarà pubblicato, all'esito dell'attività di affiancamento agli enti locali effettuata con la collaborazione dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e dell'Unione delle Province d'Italia (UPI), il modello del documento che potrà essere trasmesso in alternativa alla delibera di cui al comma 1.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle delibere relative all'addizionale comunale all'IRPEF, per le quali, fermo restando l'obbligo di trasmissione del testo delle medesime, la pubblicazione sul sito internet continua ad avere ad oggetto i soli dati rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta.

- Articolo 2 "Procedura di inserimento delle delibere"

1. Il controllo circa il rispetto delle specifiche tecniche di cui all'Allegato A viene eseguito dal sistema informatico, con modalità asincrona, in seguito all'inserimento da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane nel Portale dei propri atti deliberativi.

2. La notifica dell'avvenuto inserimento della delibera o del suo testo e della relativa presa in carico ai fini della pubblicazione sul sito internet è inviata all'ente locale a mezzo PEC utilizzando gli indirizzi di cui all'Indice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA), gestito dall'Agenzia per l'Italia Digitale. Inoltre, una ricevuta di presa in carico riepilogativa dei dati caricati viene resa disponibile all'ente locale nel Portale.

3. Il controllo di cui al comma 1 viene completato, tenuto conto del livello dei servizi, entro le 48 ore successive alla data dell'inserimento della delibera o del suo testo e l'esito dello stesso viene comunicato all'ente locale a mezzo PEC utilizzando gli indirizzi di cui al comma 2. Inoltre, una ricevuta dell'esito del controllo viene resa disponibile all'ente locale nel Portale

2. Formati ammessi (specifiche tecniche di cui all'Allegato A)

Le delibere trasmesse dall'ente locale ai fini della pubblicazione sul sito del MEF devono possedere le seguenti caratteristiche:

a) essere documenti informatici nativi in formato PDF/A-1a accessibile

b) essere sottoscritte dal Responsabile del procedimento con apposizione di una firma elettronica qualificata, di una firma digitale o di un sigillo elettronico qualificato o firma elettronica avanzata; Il formato da utilizzare per la sottoscrizione è quello PAdES (PDF) Advanced Electronic Signatures con estensione .pdf, che, a differenza del formato CAdES per cui è necessario utilizzare un'applicazione specifica, è leggibile con i comuni reader disponibili per questo formato

c) essere accessibili nel rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4. e in conformità con le Linee guida sull'accessibilità;

d) essere leggibili mediante software di pubblico dominio, gratuiti e rispondenti a standard internazionali in modo da potere essere consultati attraverso qualsiasi sistema informatico.

In alternativa, l'Ente potrà inviare un documento informatico nativo recante il testo della delibera, avente le stesse caratteristiche di accessibilità e leggibilità sopra descritte, redatto secondo il modello predisposto all'esito dell'attività di affiancamento agli enti locali effettuata con la collaborazione dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e dell'Unione delle Province d'Italia (UPI)

VISTO l'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato,

hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO l'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 secondo il quale il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 26-03-2021 con la quale sono state approvate le **Aliquote IMU anno 2021**, pubblicato sul Portale del Federalismo in data 16-04-2021;

VISTO l'art.3 comma 5-sexiesdecies della LEGGE 25 febbraio 2022, n. 15 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", con la quale viene stabilito che **"Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali**, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, **è prorogato al 31 maggio 2022** ;

TENUTO CONTO che la disciplina dell'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" in vigore dal 1 gennaio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), prevede le seguenti disposizioni in materia di aliquote:

1. L'ALIQUOTA DI BASE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 e per le relative pertinenze, **è pari allo 0,50 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,10 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.**

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, **si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. L'ALIQUOTA DI BASE PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, **è pari allo 0,10 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.**

3. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati **è pari allo 0,10 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.**

4. L'aliquota di base per i TERRENI AGRICOLI è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

5. Per gli IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

6. PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai precedenti commi, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

7. PER LE ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati, è ridotta al 75 per cento.

TENUTO CONTO della Risoluzione 1/DF del 18-02-2020 prot.4897 ministero dell'economia e delle finanze dipartimento delle finanze direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale), con la quale viene, tra l'altro, stabilito, che per l'annualità annualità 2020, considerato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n.160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno, e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto, vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante.

CONSIDERATO pertanto che la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile ;

EVIDENZIATO che alla data odierna non risulta adottato il decreto e pertanto non è disponibile il prospetto aliquote tramite apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale ;

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la correttezza amministrativa, reso dal responsabile di servizio, ex artt. 49, 1^a comma e 147 bis, 1^a comma, T.U.E.L.;

ATTESO che, sulla presente deliberazione, il Responsabile Servizi Finanziari, dott.ssa Marinella Sebastianelli, ha espresso, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile;

Con voti espressi in forma palese per alzata di mano, con il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 10
voti favorevoli: n. 9
voti contrari: n. //
astenuti: 1 (sig. Cons. Galeotti)

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di determinare le seguenti ALIQUOTE per l'applicazione **dell'Imposta Municipale Propria "IMU" ANNO 2022:**

TIPOLOGIA	ANNO 2022 <u>aliquota per mille</u>
L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 (detrazione €200,00)	5,50
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	AZZERAMENTO
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA	ESENTI <i>(dal 01/01/2022)</i>
TERRENI AGRICOLI (in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993)	ESENTI
AREE FABBRICABILI	8,60
Abitazioni in COMODATO ai parenti in linea retta (genitori/figli); <u>Per l'applicazione sia dell'aliquota ridotta al 7,60 per mille che per l'ulteriore agevolazione (riduzione base imponibile al 50%) occorre CONTRATTO DI COMODATO REGISTRATO ED IL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 747 LETTERA "C" LEGGE 27 dicembre 2019, n.160 E SMI.</u>	7,60
Fabbricati delle imprese <u>utilizzati direttamente</u> (categoria D esclusi D5)	7,60
Fabbricati categoria D/5	9,60
Fabbricati delle imprese <u>NON</u> utilizzati direttamente (categoria D esclusi D5)	9,00
PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati	9,60
PER LE ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO riduzione di imposta al 75 per cento.	9,60
PENSIONATI IN REGIME DI CONVENZIONE INTERNAZIONALE - art. 1 comma 48) della LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178. Una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che	9,60

siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia; <u>Limitatamente all'anno 2022, la misura dell'Imposta Municipale Propria, è ridotta al 37,5 per cento.</u>	
---	--

3) di Determinare le seguenti DETRAZIONI per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2022:

a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

4. di pubblicare il presente atto deliberativo di determinazione aliquote e detrazioni IMU 2022, sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre 2022; per tale finalità l'atto sarà inserito entro il termine del 14 ottobre 2022, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente risultato:

- Voti favorevoli n. 9
- Voti contrari n. //
- Astenuti n. 1 (Sig. Cons. Galeotti)

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

**COMUNE DI CORINALDO
PROVINCIA DI ANCONA**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE, ALTRESI', LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, HA ESPRESSO IL SEGUENTE PARERE:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE CONTRARIO

Lì ,

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO INTERESSATO**

F.TO: GUERRA LUCIO

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SERVIZI FINANZIARI, PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA` CONTABILE, HA ESPRESSO IL SEGUENTE PARERE:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE CONTRARIO

Lì ,

**IL RESPONSABILE
DEI SERVIZI FINANZIARI
F.TO: DOTT.SSA MARINELLA SEBASTIANELLI**

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SERVIZI FINANZIARI, PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA` CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA, HA ESPRESSO IL SEGUENTE PARERE:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE CONTRARIO

Lì ,

**IL RESPONSABILE
DEI SERVIZI FINANZIARI
F.TO: DOTT.SSA MARINELLA SEBASTIANELLI**

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO Morganti Stefano

IL PRESIDENTE

F.TO PRINCIPI MATTEO

=====
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi:
dal 12-04-22 al 26-04-22, come prescritto dall'art. 124, comma 1^,
del D.L.gvo 18.8.2000 n. 267, senza reclami.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO:

=====